



Dal furto al falso
Sanzioni pesanti per i nuovi reati sui **beni culturali** — p.28

Dal furto al falso, sanzioni pesanti per i nuovi reati sui **beni culturali**



Contro i «tombaroli» è previsto che commette l'illecito chi si impossessa di beni nel sottosuolo o nei fondali marini

Penale

Riciclaggio, pene più dure di quelle previste per chi «pulisce» il denaro mafioso

All'acquirente è richiesto di accertarsi della liceità della «filiera» dell'opera

Pagina a cura di **Guido Camera**

Un nuovo titolo del Codice penale dedicato ai reati contro il patrimonio culturale, sanzionati con pene pesanti. A prevederlo è la nuova legge approvata definitivamente il 3 marzo scorso dalla Camera dei deputati e che sta per essere pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» (atto Camera 893-B).

La legge introduce infatti nel libro II del Codice penale il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 518-bis a 518-undecies (nella scheda a fianco i nuovi reati e le sanzioni previste).

Il cammino della legge è iniziato nel 2018, dopo la sottoscrizione della Convenzione di Nicosia del 2017, con cui gli Stati contraenti si sono impegnati ad adottare leggi omogenee a tutela del patrimonio culturale. Gli obiettivi di politica criminale sono condivisibili, ma certi aspetti meritano qualche riflessione critica.

Pene severe

La severità delle pene appare in alcuni casi eccessiva: basta pensare

che il riciclaggio di **beni culturali** ha pene più dure di quelle che sanzionano le operazioni di «ripulitura» di soldi provenienti da crimini come terrorismo o mafia, mentre l'autoriciclaggio di **beni culturali** è sanzionato più severamente dell'autoriciclaggio comune (ad esempio di ingenti somme provenienti da narcotraffico o evasione fiscale).

Definizione di bene culturale

Sotto il profilo strutturale, alcune disposizioni presentano poi delle spinosità. La prima riguarda il furto di **beni culturali**. La condotta punita è sostanzialmente quella del furto comune; ciò che la rende speciale, è che, appunto, non ricade su un bene comune, bensì su uno «culturale». Il legislatore non ha previsto una definizione di «bene culturale» ai fini penali: dunque, va ricavata dall'articolo 10 del Codice dei **beni culturali**.

La nuova legge, nell'ottica di evitare che un approccio troppo formalistico potesse dare adito a vuoti di tutela rispetto alle condotte dei «tombaroli», ha precisato che commette il nuovo reato di furto anche chi «si impossessa di **beni culturali** appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo e nei fondali marini». La formulazione è mutuata dall'articolo 91 del Codice dei **beni culturali**, che disciplina l'appartenenza e la qualificazione delle cose ritrovate. Tuttavia, la tecnica legislativa di inserimento dell'inciso nella nuova norma penale può dare adito a interpretazioni restrittive, visto che l'appartenenza allo Stato delle cose ritrovate, agli effetti penali, sembra riferirsi solo ai beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e non al più ampio elenco previsto dall'articolo 10 del Codice dei **beni culturali**.

Sarebbe stato perciò meglio pre-

vedere una definizione specifica di bene culturale, oppure inserire nel nuovo delitto di furto un rinvio esplicito e diretto alle norme del Codice dei **beni culturali**.

Riciclaggio

Anche le disposizioni in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego destano perplessità. Le condotte sanzionate si riferiscono a **beni culturali** provenienti da «delitti»: per riciclaggio e autoriciclaggio viene altresì precisato che il delitto deve essere «non colposo».

La relazione di «provenienza» è estremamente ampia: non solo dai nuovi reati in materia di **beni culturali** come furto, appropriazione indebita, violazione in materia di alienazione, falsità in scrittura privata o contraffazione.

La formulazione scelta dal legislatore prevede che anche un delitto di altro genere - ad esempio in materia fiscale, fallimentare o societaria - possa essere il presupposto dei nuovi reati in materia di tutela del patrimonio culturale: ciò sembra onerare il possibile acquirente non solo di accertarsi della provenienza lecita del bene rispetto alle norme in materia di **beni culturali**, ma anche della natura non illegale, nel senso più ampio del termine, delle somme con cui è stato acquistato dal precedente proprietario.

Onere che diventa eccezionale-



mente gravoso quando, come per ricettazione e impiego di **beni culturali** provenienti da delitto, il delitto presupposto può essere anche colposo. Potrebbe essere il caso dell'imprenditore che, invece di investire sulla sicurezza e sulla tutela ambientale, e cagioni un inquinamento colposo, decida di investire in **beni culturali**, acquistandoli del tutto lecitamente.

Il rischio è di paralizzare del tutto il settore del commercio dei **beni culturali**, che deve invece essere pienamente consentito alla condizione che avvenga nel rispetto delle norme extrapenalistiche contenute nel Codice dei **beni culturali**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENE ACCESSORIE

Confisca a largo raggio

La legge dispone la confisca obbligatoria in relazione ai nuovi delitti.

La misura colpirà infatti le cose servite a commettere il reato, il prezzo, il profitto e il prodotto dei nuovi delitti; in questi due ultimi casi, la confisca potrà avvenire anche "per equivalente" e riguardare beni detenuti per interposta persona. In caso di condanna o patteggiamento per associazione a delinquere finalizzata a ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di **beni culturali**, scatterà inoltre la "confisca per sproporzione" prevista dall'articolo 240-bis del Codice penale. È previsto poi l'obbligo di confisca, anche in caso di patteggiamento, dei **beni culturali** trasferiti all'estero, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Se il reato si estingue, la decisione verrà adottata nel contraddittorio tra le parti interessate, con la formula dell'incidente di esecuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi reati e le sanzioni

1

Furto di beni culturali

Reclusione da due a sei anni e multa da 927 a 1.500 euro. Reclusione da quattro a dieci anni e multa da 927 a 2.000 euro per le aggravanti. Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

2

Appropriazione indebita di beni culturali

Reclusione da uno a quattro anni e multa da 1.032 a 1.500 euro. sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

3

Ricettazione di beni culturali

Reclusione da quattro a dieci anni e multa da 1.032 a 15.000 euro. Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

4

Impiego di beni culturali provenienti da delitto

Reclusione da cinque a tredici anni e multa da 6.000 a 30.000 euro

5

Riciclaggio di beni culturali

Reclusione da cinque a quattordici anni e multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

6

Autoriciclaggio di beni culturali

Reclusione da tre a dieci anni e multa da 6.000 a 30.000 euro

7

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Reclusione da uno a quattro anni

Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

8

Uso di scrittura privata falsificata relativa a beni culturali

Reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

9

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Reclusione da sei mesi a due anni e multa da 2.000 a 80.000 euro. Sanzioni 231 da 25.800 a 619.600 euro

10

Importazione illecita di beni culturali

Reclusione da due a sei anni e multa da 258 a 5.165 euro. Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

11

Uscita o esportazione illecita di beni culturali

Reclusione da due a otto anni e multa fino a 80.000 euro. Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

12

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Reclusione da due a cinque anni e multa da 2.500 a 15.000 euro. Sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze

del reato o allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

13

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Reclusione da dieci a sedici anni. Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

14

Contraffazione di opere d'arte

Reclusione da uno a cinque anni e multa da 3.000 a 10.000 euro. Confisca obbligatoria delle opere. Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

15

Sanzioni accessorie più rilevanti

Confisca obbligatoria dei proventi di tutti i nuovi delitti, anche per equivalente, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Confisca obbligatoria dei beni del condannato di cui non può giustificare la provenienza, se sproporzionati rispetto al proprio reddito, nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di **beni culturali** provenienti da delitto. Misure interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001 per le persone giuridiche. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico, o prevalente, di consentire o agevolare riciclaggio, devastazione e saccheggio di **beni culturali**, è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

